DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ABOLITA CORPORAZIONE DELL'ARTE DELLA LANA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

Art. 1

Sono aboliti i vincoli di inalienabilita', di uso, di usufrutto o altri di qualsiasi natura, imposti sui beni della abolita corporazione dell'Arte della lana dal contratto rogato addi' 13 dicembre 1782 dal notaio Falugi, in esecuzione del rescritto granducale del 5 ottobre 1782 e conservati dal decreto Imperiale del 14 luglio 1812 e da qualunque altra legge successiva.

Versione in vigore dal 12 gennaio 1909, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Devoluzione del patrimonio dell'abolita Corporazione dell'Arte della lana alla Camera di commercio di Firenze
Estremi	Legge 20 dicembre 1908, n. 722
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1908

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/devoluzione-del-patrimonio-dell-abolita-corporazione-dell-arte-della/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it